

numero			Bellinzona
4835	Im	16	24 settembre 2008

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10

2010 Neuchâtel

Ordinanza d'applicazione della legge sul censimento federale della popolazione: presa di posizione

Egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione inviata il 31 luglio 2008 dal Consigliere federale Pascal Couchepin siamo lieti di sottoporvi le nostre osservazioni al riguardo.

Premessa

L'Ordinanza d'applicazione della legge sul censimento federale della popolazione elaborata dal Dipartimento federale degli interni regola le particolarità relative all'esecuzione delle inchieste svolte nell'ambito della nuova concezione di censimento federale della popolazione, basato sui registri e su rilevazioni campionarie.

In generale, l'Ordinanza risponde bene a questa esigenza. Alcuni elementi, anche non di secondaria importanza, sono tuttavia da sottolineare.

Art. 2 (Definizioni) e art.9 (Programma di rilevazioni)

La popolazione di riferimento del censimento non sarà più la popolazione economica come in passato, ma quella residente permanente secondo il domicilio principale. Questo concetto non viene espresso in termini sufficientemente chiari nell'Ordinanza, mentre nelle spiegazioni allegate se ne accenna indirettamente all'articolo 9. Questo nuovo concetto dovrebbe invece essere presentato in modo più trasparente, considerate le conseguenze che ne deriveranno a livello di interruzione di serie storiche (si pensi ad esempio per il Ticino agli studenti soggiornanti fuori cantone, non più rilevati come in passato al loro domicilio di studio, bensì censiti al loro domicilio "legale"). Un altro concetto che meriterebbe di essere maggiormente esplicitato concerne l'attribuzione delle persone che soggiornano in un'economia domestica collettiva al comune dove hanno depositato gli atti ("legale") e non, come finora, al comune di soggiorno. Oltretutto questa categoria di persone verrà rilevata unicamente tramite i registri e non, come le economie domestiche private, pure tramite l'inchiesta strutturale e le inchieste tematiche.

Riteniamo pure che il calcolo della popolazione media andrebbe riconsiderato. In effetti la presenza sull'arco dell'anno di determinate categorie di popolazione (specialmente se non residenti in modo permanente) non è sempre regolare, bensì presenta sovente oscillazioni anche di una certa importanza. La media aritmetica degli effettivi tra l'inizio e la fine dell'anno non riflette quindi in modo corretto la situazione di queste persone. Meglio si adatterebbe una media trimestrale.

Art. 11 (Inchiesta strutturale)

Il fatto che le persone siano interrogate al loro domicilio principale fa sì che non si disporrà più delle informazioni riguardanti la loro situazione al domicilio di soggiorno.

Art. 16 (Violazione dell'obbligo di informare)

Per quanto concerne la violazione dell'obbligo di informare, già in occasione del censimento del 2000 il legislatore aveva introdotto la riscossione di una tassa per la copertura dell'onere supplementare derivante dal lavoro svolto. Nel commento all'Ordinanza si sottolinea come i cantoni debbano garantire il rispetto dell'obbligo di informare sul loro territorio e che in questo campo è applicato il diritto procedurale cantonale. Tuttavia, a differenza del censimento 2000, tutte le attività che riguardano l'inchiesta strutturale e le inchieste tematiche sono svolte direttamente dall'Ufficio federale di statistica. Per questo motivo riteniamo poco opportuna la procedura menzionata.

Art. 18 (Utilizzo e pubblicazione dei risultati)

Il concetto di "primi risultati" non è chiaro. Si dovrebbe meglio esplicitare se si tratta dei risultati provvisori o di una parte dei risultati definitivi. Riteniamo inoltre che sia indispensabile indicare la tempistica della messa a disposizione di tutti i risultati definitivi.

Art. 19 (Dati della popolazione residente)

Ribadiamo quanto già menzionato all'articolo 2, e cioè il fatto di non menzionare in modo esplicito se il dato relativo alla popolazione economica (concetto finora utilizzato nei censimenti) sia effettivamente ricostruibile o meno. Si ricorda come la ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale può modificarsi in seguito all'adozione di una differente definizione di popolazione rispetto al passato.

Art. 21 (Densificazione dell'inchiesta strutturale)

Questo articolo presenta alcuni aspetti poco chiari. Innanzitutto si indica che la densificazione non può andare oltre il raddoppio del campione quando nell'allegato all'ordinanza si menziona la possibilità di quadruplicare il campione dell'inchiesta strutturale. Non si specifica poi se il "raddoppio" è inteso per tutto il territorio cantonale oppure se questo limite riguarda anche solo una parte di esso (nel caso ad esempio si volesse aumentare in particolare il campione di una zona specifica). Il fatto di limitare la densificazione al massimo al raddoppio del campione non permette di colmare sufficientemente le lacune di dati che si vengono a creare su scala regionale a seguito della nuova strategia di realizzazione del censimento federale.

Art. 22 (Densificazione delle inchieste tematiche)

Si auspica una maggiore flessibilità per la densificazione delle inchieste tematiche a livello subregionale. Il principio dell'omogeneità non dovrebbe essere così rigido, considerato che a volte si necessita di informazioni più precise per particolari zone del territorio.

Art. 26 (Anonimizzazione)


Un ufficio di statistica cantonale, se il diritto cantonale lo prevede, deve poter usufruire delle medesime prerogative dell'Ufficio federale di statistica nell'ambito del collegamento dei dati tramite il nuovo numero d'assicurato dell' AVS. Solo così si può garantire uno sfruttamento ottimale delle informazioni raccolte. Questo scopo non può essere raggiunto tramite l'impiego di un identificatore di persona pseudo-anonimizzato, come previsto nell'Ordinanza. Oltretutto il fatto che i cantoni partecipano al finanziamento di una parte di queste inchieste dovrebbe logicamente implicare che sussiste per essi la possibilità di utilizzare nel modo più efficiente possibile le informazioni che ne scaturiscono.

Si ritiene inoltre opportuna l'estensione anche ai cantoni, e non solo alla Confederazione, della possibilità di migliorare i propri registri degli edifici e delle abitazioni nonché delle aziende e degli stabilimenti tramite l'inserimento di determinate caratteristiche rilevate nelle inchieste svolte (inchiesta strutturale e inchieste tematiche).

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione, vogliamo gradire i nostri più distinti saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Gianella

C.p.c.: Deputazione ticinese alle camere federali, Residenza

